



Decreto 155/2020

LA PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

visti i propri precedenti decreti n. 110/2020 del 9 marzo 2020, 126/2020 del 16 marzo 2020, 145/2020 del 24 marzo 2020;

visti i D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23;

sentiti il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, le Coordinatrici dell'area penale e civile, la Responsabile dell'ufficio del personale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati;

considerato che, alla luce delle ordinanze n. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 26/2020 emanate dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, permangono le ragioni di tutela della salute e di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 che giustificano la conferma delle disposizioni impartite con i decreti n. 110/2020 del 9 marzo 2020, 126/2020 del 16 marzo 2020, 145/2020 del 24 marzo 2020 anche con riguardo al periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020 compreso;

adotta

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020 compreso.

Udienze civili

1. Nel periodo 16 aprile-11 maggio 2020 compreso le udienze civili della Corte d'Appello sono rinviate d'ufficio e senza contraddittorio da parte dei Presidenti delle singole Sezioni civili ad una data successiva all'11 maggio 2020.

Le cancellerie civili provvederanno a dare comunicazione telematica tramite pec agli Avvocati delle parti della data della nuova udienza.

2. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 1), in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 2, lettera g, n. 1 del D.L. 18/2020 saranno regolarmente celebrate le udienze civili relative alle seguenti tipologie di procedimenti rientranti nella competenza tabellare delle singole Sezioni civili, come di seguito precisato:

Prima Sezione civile.

Saranno trattati i:

- a) procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità;
- b)) procedimenti relativi a minori allontanati dalla famiglia di origine;
- c) procedimenti relativi in senso stretto ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, con esclusione quindi delle controversie relative alla determinazione degli assegni di mantenimento in ambito familiare (che secondo la comune interpretazione vanno soggette alla sospensione feriale dei termini);
- d) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- e) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, quando venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- f) procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., da intendersi restrittivamente come procedimenti promossi con separata (rispetto all'atto d'impugnazione) istanza inibitoria;
- g) qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Prima Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Prima Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Seconda Sezione civile.

-Saranno trattate le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.



-Non verranno, invece, discusse le inibitorie contenute nell'atto introduttivo che non siano seguite da separata istanza, come previsto dall'art. 351 c.p.c.

-Sarà trattato qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Seconda Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Seconda Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Terza Sezione civile.

-Saranno trattate le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.

-Non verranno, invece, discusse le inibitorie contenute nell'atto introduttivo che non siano seguite da separata istanza, come previsto dall'art. 351 c.p.c.

-Non verranno celebrate le cause ordinarie e di locazione, queste ultime fissate a partire dal 20 maggio 2020.

-Verrà trattato qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Terza Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Terza Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Quarta Sezione civile.

-Saranno trattate le cause per le quali siano state presentate separate istanze di inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.

-Non verranno, invece, discusse le inibitorie contenute nell'atto introduttivo che non siano seguite da separata istanza, come previsto dall'art. 351 c.p.c.

-Verrà trattato qualunque procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i



processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Quarta Sezione civile tabellarmente competente, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Quarta Sezione Civile viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Udienze della Sezione lavoro.

In deroga alla regola generalizzata del rinvio officioso, saranno trattati:

- i sub procedimenti inerenti alle istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione delle sentenze impugnate;

- le controversie soggette al c.d. rito Fornero, potendone la ritardata trattazione, in considerazione della materia e dello speciale rito per esse previsto, produrre grave pregiudizio;

- Verrà trattato qualunque altro procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza per i processi pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del Presidente del Collegio.

Per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione è fatta dal Presidente della Sezione lavoro, delegato dal Presidente della Corte d'Appello con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. In tale ottica, con il presente provvedimento il Presidente della Sezione lavoro viene espressamente delegato dal Presidente della Corte d'Appello alla dichiarazione di urgenza in rapporto alle cause di nuova iscrizione.

Modalità di celebrazione delle udienze civili e del lavoro.

L'art. 83, comma 5, del D.L. 18/2020 prevede che, *nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lett. da a) a f) e h).*

L'art. 83, comma, 7 lett. h) stabilisce che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari possono autorizzare lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole*



istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In tale ottica sono state promosse consultazioni dei Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro della Corte, dei Consiglieri addetti a tali ambiti e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze allo scopo di concordare le modalità di celebrazione delle udienze civili e del lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 17.

All'esito di tale confronto è stato adottato da questa Presidenza il decreto 145/2020 destinato a disciplinare le modalità di celebrazione delle udienze civili sino al 15 aprile 2020.

Sentiti i Presidenti delle Sezioni civili, della Sezione lavoro e il Presidente dell'ordine distrettuale degli Avvocati, il contenuto del decreto 145/2020 deve essere riconfermato in questa sede anche relativamente al periodo compreso fra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 compreso.

Di conseguenza si conferma che i Collegi composti nel rispetto delle vigenti disposizioni tabellari:

-celebrino le udienze civili - in esse comprese quelle inerenti a controversie previdenziali e di lavoro - relative ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, 373, 431 c.p.c., reclami ex art 1, commi 58 e ss, L. 92/2012 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti autorizzando lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le scadenze procedurali meglio illustrate nel prototipo di provvedimento, già allegato al decreto 145/2020, concordato fra i Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione lavoro (che lo hanno preventivamente sottoposto all'esame dei Magistrati in servizio presso le rispettive Sezioni) in vista dell'adozione di prassi organizzative unitarie idonee ad orientare l'Avvocatura - che ha espresso il proprio parere favorevole tramite il Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati - e, più in generale, l'utenza;

-riservino l'adozione fuori udienza del provvedimento al Collegio costituito nel rispetto dei vigenti criteri tabellari di cui dovrà essere specificata la composizione insieme con la funzione di relatore svolta da uno dei suoi membri.

Udienze Settore Penale.

1. Nel periodo 16 aprile-11 maggio 2020 compreso le udienze penali della Corte d'Appello sono rinviate d'ufficio e senza contraddittorio da parte dei Presidenti delle singole Sezioni penali ad una data successiva all'11 maggio 2020.



Le cancellerie penali provvederanno a dare comunicazione telematica tramite pec agli Avvocati delle parti della data della nuova udienza.

2. In deroga alla regola generalizzata del rinvio officioso al di fuori dell'udienza, saranno trattati i seguenti procedimenti:

- procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

- processi in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.

- udienze di convalida dell'arresto relative ai mandati di arresto europeo e procedure di consegna ex art. 17 legge 69/2005.

2. Sono altresì destinati alla celebrazione, subordinatamente alla richiesta formulata dagli imputati, dai proposti, dai loro difensori, i seguenti procedimenti:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure detentive, ai sensi dell'art. 51 ter lex 26.7.1975 n. 354;

- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o per le quali sono state disposte misure di prevenzione;

- procedimenti rientranti nella competenza penale della Sezione Minorenni;

- procedimenti che presentino carattere di urgenza per la necessità di assumere, in caso di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, prove indifferibili. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. In tal senso viene conferita specifica delega ai Presidenti delle tre Sezioni penali della Corte.

3. Al fine di consentire agli imputati sottoposti a misure privative della libertà personale di formulare consapevolmente le loro richieste in ordine alla celebrazione o meno dell'udienza, le comunicazioni agli imputati e ai loro difensori continueranno ad essere effettuate mediante i moduli allegati.

4. Le cancellerie provvederanno all'immediata trasmissione dei moduli indicati al precedente paragrafo 3 alle parti al fine di consentire loro di manifestare con la massima tempestività le rispettive determinazioni e di permettere la congrua programmazione del lavoro.

5. In caso di manifestazioni di volontà difformi tra imputato e difensore, prevarrà la volontà dell'imputato che, in caso di rinvio del processo, sarà destinatario del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

6. Saranno oggetto di trattazione gli incidenti di esecuzione aventi ad oggetto questioni riguardanti il titolo esecutivo la rideterminazione della pena, nonché le procedure relative all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali o nelle quali sono state disposte le predette misure.



7. I Presidenti delle tre Sezioni penali tratteranno (come già disposto con i decreti di questa Presidenza n. 110/2020 e 126/2020), previa acquisizione della volontà dell'interessato e del suo difensore, esclusivamente le procedure in camera di consiglio riguardanti questioni sulla validità del titolo esecutivo e sulla rideterminazione della pena per la quale il condannato si trovi in espiazione fissate sino al 3 aprile 2020, provvedendo al rinvio officioso delle altre.

8. I Presidenti delle tre Sezioni penali concentreranno, ove possibile, in un'unica udienza i processi a carico di persone sottoposte a misure cautelari personali che ne abbiano chiesto la celebrazione dopo l'apposita consultazione.

9. I processi urgenti, quali in precedenza indicati, rientranti nella competenza di una delle tre Sezioni penali o della Corte d'Assise d'Appello saranno celebrati mediante il ricorso, ove possibile, alla videoconferenza per la quale sono attualmente attrezzate due aule in uso a questa Corte d'Appello.

10. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite dalle competenti Autorità sanitarie, le udienze penali si celebreranno tendenzialmente a porte chiuse, assicurando al personale addetto tutti i presidi di sicurezza disponibili.

11. I Collegi provvederanno in via prioritaria in ordine alle istanze *de libertate* presentate nell'interesse di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia nella fase predibattimentale che post-dibattimentale; le istanze saranno, ove possibile, esaminate e discusse dal Collegio in videoconferenza mediante utilizzo dell'applicativo *stanza virtuale teams*, attivato dal Presidente del Collegio competente e, quindi, saranno depositate dal Presidente medesimo mediante la trasmissione in *pdf* alla cancelleria tramite mezzi telematici.

12. Le istanze relative a misure cautelari reali saranno esaminate dal Collegio con le modalità indicate al punto precedente.

13. I Presidenti delle tre Sezioni penali verificheranno, nelle procedure di estradizione verso l'estero in cui siano state disposte misure limitative della libertà personale (artt. 714, 715, 716 c.p.p.), se il loro differimento sia compatibile con il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa processuale.

14. La Seconda Sezione di Corte d'Assise d'Appello attualmente tuttora operante in virtù della proroga legislativa, nelle more dell'avvio della nuova sessione, provvederà a curare le istanze *de libertate* pervenute nel periodo e riferite sia i processi pendenti che a quelli definiti.



Servizi di cancelleria.

Settore civile.

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020 tutti i depositi dovranno avvenire esclusivamente in forma telematica.

Tra i depositi sono da ricomprendere sia gli atti introduttivi che la produzione di atti e documenti di qualsiasi genere, anche relativi al fascicolo di parte di primo grado.

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020 il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica.

- Le richieste urgenti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e considerata la prioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale amministrativo (oggetto di specifiche indicazioni ministeriali) e dell'utenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per e.mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati nei cinque moduli allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in base alla natura della richiesta stessa e alla cancelleria di destinazione.

La cancelleria evaderà la richiesta entro i successivi cinque giorni lavorativi.

-L'accesso del pubblico al *front office* civile sarà limitato ai soli atti urgenti correlati alla scadenza di termini processuali stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, nullità.

In ogni caso l'accesso al *front office* avverrà esclusivamente nel giorno e nell'ora indicato dalle competenti cancellerie in risposta alla richiesta pervenuta.

- In base alle disposizioni impartite da questa Presidenza, al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, il *front office* civile sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì soltanto dalle ore 12 alle ore 13.

Il *front office civile*, riservato al contenzioso ordinario e alla volontaria giurisdizione, è ubicato al piano 5 dell'edificio H.

Il *front office* della Sezione lavoro è ubicato al piano 2 dell'edificio H.



- Le certificazioni di qualsiasi natura e i visti ex art. 369 c.p.c. dovranno essere richiesti esclusivamente per posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti civili:

civile.ca.firenze@giustizia.it

certificazioni relative a procedimenti, ordinanze, decreti di volontaria giurisdizione:

volgiur.ca.firenze@giustizia.it;

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti di competenza della Sezione Lavoro:

cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it

- La restituzione dei fascicoli di parte cartacei della cause definite dovrà avvenire, sulla base del ruolo di iscrizione, previa richiesta da inviare mediante posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ruolo contenzioso:

restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustizia.it

ruolo volontaria giurisdizione./Legge Pinto.:

restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it

ruolo lavoro:

restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze@giustizia.it

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico dovrà essere formulata esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

- La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio in corso di causa, totalmente o parzialmente cartacei, dovrà essere formulata esclusivamente per posta elettronica alla Sezione competente:


Prima Sezione Civile: **sez1civile.ca.firenze@giustizia.it**

Seconda Sezione Civile: **sez2civile.ca.firenze@giustizia.it**

Terza Sezione Civile: **sez3civile.ca.firenze@giustizia.it**

Quarta Sezione Civile: **sez4civile.ca.firenze@giustizia.it**

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: **volgiur.ca.firenze@giustizia.it**



Sezione Lavoro: **cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

-La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio di cause definite, totalmente o parzialmente cartacee, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica della Sezione competente:

Ruolo Contenzioso:

fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it

Ruolo di Volontaria Giurisdizione:

fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it

Ruolo Lavoro:

fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico di una causa definita dovrà avvenire in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento.

-Le richieste di copie di sentenze con formula esecutiva dovranno essere formulate esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

copie sentenze civili: **copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it**

copie sentenze lavoro: **copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it**

-In base a disposizione di questa Presidenza, la cancelleria non rilascia copia conforme degli atti di ufficio o di parte, digitali o analogici, estraibili da Console/PCT per i quali gli Avvocati sono muniti di poteri di autentica loro conferiti ex art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012 e successive modificazioni.

- Questa Presidenza ha già da tempo disposto che non vengano depositate copie di cortesia degli atti inseriti nel fascicolo telematico.

-Le informazioni relative ai procedimenti e al funzionamento dei servizi sono ricavabili dal PCT, dal Sito web o tramite l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze:

tel: 055-7995341;

e-mail (peo) **urp.ca.firenze@giustizia.it**



Settore penale

Front office

Gli accessi al *front office* saranno limitati al compimento di atti urgenti connessi alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità, decadenza, inammissibilità.

Dal 16 aprile 2020 e fino all'11 maggio 2020, l'accesso al *front office* penale ed alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione sarà disciplinato nel seguente modo.

Orario di apertura:

ore 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì

Tipologia di adempimenti per i quali è consentito l'accesso:

-deposito di atti urgenti legati ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente;

-consultazione urgente, previo appuntamento fissato via email (**frontoffice.penale.ca@giustizia.it**), di fascicoli relativi ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente.

Persone che potranno accedere in contemporanea: due

Dovrà essere rispettata la distanza di almeno un metro sia dagli operatori che dall'utente presente.

In ogni caso l'accesso per la consultazione dei fascicoli sarà consentito ad un solo utente per volta, in base all'appuntamento che dovrà essere preventivamente fissato.

Per ragioni di tutela della salute dei lavoratori, non è in alcun modo consentito l'accesso alle cancellerie delle Sezioni ordinarie penali della Corte.

CANCELLERIE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Orario di apertura:

ore 11.00/13.00 dal lunedì al venerdì solo previo appuntamento

Tipologia di adempimenti per i quali è consentito l'accesso:



-deposito di atti urgenti legati ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente;

-consultazione urgente di fascicoli relativi ai procedimenti per i quali non opera il rinvio d'ufficio previsto dalla normativa vigente.

Per accedere alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice dell'esecuzione é indispensabile la preventiva richiesta di appuntamento da inviare mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Corte d'Assise d'Appello:

cancelleria.assise.corte.ca.firenze@giustizia.it

Giudice dell'esecuzione:

cancelleria.camcons.penale.ca.firenze@giustizia.it

Tutte le richieste di informazioni potranno essere formulate, prioritariamente, all'URP del Palazzo di Giustizia:

telefonicamente:055/7995011-5012-5013-5014-5015


o via email al seguente indirizzo: **urp.ca.firenze@giustizia.it.**

UNEP.

Relativamente agli Uffici Nep del distretto dal 16 aprile e sino all'11 maggio 2020 compreso troveranno attuazione le disposizioni impartite con il decreto relativamente al funzionamento degli Uffici Nep nel periodo feriale, disposizioni a suo tempo concordate con gli Ordini degli Avvocati, limitatamente ai soli atti urgenti in scadenza nel predetto periodo.

Dal 16 aprile 2020 e sino all'11 maggio 2020 compreso l'Unep osserverà lo stesso orario di apertura al pubblico previsto nel periodo feriale.

Dal 16 aprile e sino all'11 maggio 2020 l'Unep accetterà soltanto le notifiche relative a processi urgenti o di cui va comunicato il differimento alle parti prive di pec;



Dal 16 aprile e sino all'11 maggio 2020 compreso l'Unep accetterà i soli atti di cui sia attestata l'urgenza da parte del giudice, gli atti di pignoramento immobiliare presso terzi il cui precetto scade entro l'11 maggio 2020, atti di cui sarà curata la notifica tramite servizio postale.

L'esigenza imprescindibile di rispettare le vigenti disposizioni che prescrivono di evitare assembramenti di persone, contatti ravvicinati fra le stesse allo scopo di garantire la loro salute impone di differire a data successiva all'11 maggio 2020 l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, di tutte le procedure esecutive (abitative e non) relative a provvedimenti di natura giudiziaria e amministrativa.

Il predetto differimento comporta la non accettazione degli atti propedeutici alle predette procedure che, per le ragioni in precedenza descritte, non possono essere qualificati come urgenti.

Dispone

che a cura della segreteria sia data comunicazione del presente provvedimento a tutti i Presidenti, i Magistrati in servizio presso la Corte d'Appello, al Procuratore Generale, all'Unione distrettuale degli Ordini forensi, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto, all'Unione distrettuale delle Camere penali, alla Camera penale di Firenze, ai Responsabili di settore della Corte, al Dirigente Unep, al Presidente del Tribunale di sorveglianza, al Presidente del Tribunale per i minorenni, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto, al Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e Pena, all'URP.

Firenze, 9 aprile 2020

La Presidente della Corte
Margherita Cassano

